

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001)

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

CAPO V

PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 30

(Sezioni e titoli professionali)

(omissis....)

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 6/S - Biologia;
- b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
- d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
- e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.